

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

- 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**
 - 1.1 Documenti di gara
 - 1.2 Chiarimenti
 - 1.3 Comunicazioni
- 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO**
 - 2.1 Oggetto dell'appalto
 - 2.2 Suddivisione in lotti
 - 2.3 Importo dell'appalto
- 3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**
 - 3.1 Durata
 - 3.2 Annullamento della procedura
 - 3.3 Scioglimento anticipato del rapporto negoziale
 - 3.4 Opzioni e rinnovi
- 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 5. REQUISITI GENERALI**
 - 5.1 Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 5.2 Requisiti di idoneità professionale
 - 5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
- 6. AVVALIMENTO**
- 7. SUBAPPALTO**
- 8. GARANZIA PROVVISORIA**
- 9. SOPRALLUOGO**
- 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**
- 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 13. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
 - 13.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- 14. OFFERTA TECNICA**
- 15. OFFERTA ECONOMICA**
- 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 16.2.1 Riparametrazione punteggio tecnico
 - 16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**
- 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 23. DISPOSIZIONE FINALE**

Premesse

Con decreto a contrarre n. 93 bis del 10.12.2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente, con formula FULL SERVICE, del parco automezzi di proprietà di Irpiniambiente S.p.A., società interamente a capitale pubblico, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino presso le sedi in gestione a questa società.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi in gestione alla società Irpiniambiente S.p.A.

L'appalto è suddiviso in due lotti:

- LOTTO 1 - CIG 85571553B2;
- LOTTO 2 - CIG 8557190095.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Roberto Iantosca.

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica.

Le imprese che intendono presentare offerta per la presente procedura di gara, senza dover richiedere obbligatoriamente l'abilitazione, dovranno accedere alla stessa effettuando la sola registrazione preliminare sulla piattaforma telematica, disponibile al seguente indirizzo: <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/>.

Effettuata la registrazione gli operatori economici potranno accedere ai dettagli della gara. Le imprese potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla "PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA" (Procedura Aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide".

Per un supporto nella fase di registrazione al sito e per assistenza operativa per la partecipazione alla gara è possibile contattare telefonicamente Digital PA srl al numero 070.49.34.53 oppure 070.79.66.250 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico;
- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura
- 5) Allegato 1 - domanda e autodichiarazione;
- 6) Allegato 1 bis – autodichiarazione resa dalle imprese subappaltatrici, e/o ausiliarie, e/o dai consorziati esecutori;
- 7) Allegato 2 – DGEU;
- 8) Allegato 3 – Dichiarazione possesso mezzi ed attrezzature;
- 9) Allegato 4 – Attestato di sopralluogo;
- 10) Allegato 5 - Offerta Economica;
- 11) Allegato 6 – Istruzioni partecipazione alla gara;

- 12) Allegato A – Elenco automezzi Lotto 1;
- 13) Allegato B – Elenco automezzi Lotto 2;

scaricabili previo accesso alla piattaforma telematica ove si svolge la gara, all'indirizzo <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/>.

1.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione "Chiarimenti" della piattaforma telematica di negoziazione aziendale <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it> o attraverso richiesta al R.U.P. tramite Pec posta@pec.irpiniambiente.it **almeno 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di Gara.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica all'indirizzo <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it>.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica aziendale le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante posta@pec.irpiniambiente.it all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

2.1 Oggetto dell'appalto

Il presente documento regola la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente, con formula FULL SERVICE, del parco automezzi di

proprietà di Irpiniambiente S.p.A., società interamente a capitale pubblico, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino presso le sedi in gestione, gli automezzi in dotazione sono riportati nell'allegato A relativo al Lotto 1 e nell'allegato B relativo al Lotto 2.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CIG	CPV
1	SEDI DI MONTEFORTE IRPINO, S.T.I.R. di AVELLINO e QUINDICI	85571553B2	50114000-5
2	SEDI DI TEORA, MONTELLA, FLUMERI e SAVIGNANO IRPINO	8557190095	

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Le caratteristiche del servizio sono esplicitamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al bando e al presente disciplinare di gara.

Il dettaglio delle prestazioni è meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

2.2 Suddivisioni in Lotti

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti. L'operatore economico concorrente che intenda partecipare ad **entrambi i lotti** è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata, ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e dell'operatore economico concorrente in forma associata a cui il soggetto partecipa.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, l'operatore economico concorrente che intenda partecipare ad **entrambi i lotti** dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica di cui ai successivi punti 4.2, 4.3 e 4.4. del presente disciplinare.

Nel caso in cui i requisiti dichiarati e posseduti non concorrano a soddisfare i requisiti per partecipazione a **entrambi i lotti** per cui è stata presentata offerta, l'operatore economico concorrente verrà ammesso a partecipare al solo lotto per il quale i relativi requisiti siano soddisfatti e verrà quindi escluso dalla partecipazione al lotto, i cui requisiti posseduti non siano sufficienti.

2.3 Importo dell'appalto

Gli importi a base d'asta soggetti a ribasso per l'espletamento del servizio, comprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente documento tecnico, sono i seguenti:

- € 0,42 oltre Iva per ogni chilometro regolarmente percorso dagli **automezzi non in garanzia**, perfettamente funzionanti e mantenuti;
- € 0,15 oltre Iva per ogni chilometro regolarmente percorso dagli **automezzi in garanzia**, perfettamente funzionanti e mantenuti, per l'espletamento di tutte le attività non ricomprese in quelle previste dalle garanzie stesse.

Gli automezzi che si dovessero trovare in prossimità della scadenza della garanzia verranno considerati col prezzo di € 0,15/km (oltre l'eventuale ribasso offerto in sede di gara) finché la stessa garanzia è attiva e, una volta terminata, lo stesso automezzo verrà contabilizzato col prezzo di € 0,42/km (oltre l'eventuale ribasso offerto in sede di gara).

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, su base annua ammontano a € 10.000,00 oltre IVA non soggetti a ribasso.

L'ammontare complessivo dell'appalto, considerando una media presuntiva di chilometri totali percorsi dagli automezzi in un anno pari a circa 3.500.000 per i mezzi non in garanzia e a circa 2.500.000 per quelli nuovi in garanzia, risulta stimato in € 1.845.000,00 [(km 3.500.000 x € 0,42) + (km 2.500.000 x € 0,15)] più € 10.000,00 (costi della sicurezza non soggetti a ribasso) = **€ 1.855.000,00 oltre IVA annui** così suddivisi:

- **Lotto 1:** € 1.000.000,00 + € 5.000,00 = **€ 1.005.000,00**
- **Lotto 2:** € 845.000,00 + € 5.000,00 = **€ 850.000,00**

Si precisa che, non essendo per loro natura determinabili in maniera univoca e definita, le quantità e i prezzi sopra riportati sono derivati da una stima presuntiva, per cui possono essere soggetti a variazioni di qualsiasi misura, senza che ciò possa comportare pretesa alcuna da parte dell'Appaltatore.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è fissata in **mesi 12** a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo.

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Il R.U.P. potrà ordinare, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016.

Si rappresenta che l'art. 14, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016, ha stabilito che "in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti".

Ciò premesso, si rappresenta che la presente procedura di gara è subordinata alle disposizioni di cui all'art. 40 della L. R. n. 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, pertanto, l'individuazione, da parte dell'Ente di Ambito, del nuovo gestore del servizio integrato determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.

Il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti l'appalto.

L'inizio delle prestazioni è previsto per entrambi i lotti, presumibilmente, per il **01.01.2021**.

3.2 ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, comporterà l'annullamento d'ufficio della presente procedura di gara.

Al verificarsi di tale eventualità le imprese concorrenti all'appalto, non avranno titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.

3.3 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL RAPPORTO NEGOZIALE

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, dopo la stipulazione del contratto d'appalto comporterà lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 14/2016. L'impresa aggiudicataria non avrà titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.

Al verificarsi di tali eventualità il Committente procederà alla liquidazione delle sole prestazioni già eseguite dall'impresa aggiudicataria dell'appalto.

3.4 OPZIONI E RINNOVI

In relazione al presente appalto si rappresenta che è facoltà del Committente attivare, alla scadenza dei primi 12 mesi ovvero all'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale, un'opzione per la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

L'attivazione dell'opzione di cui al presente articolo rappresenta una facoltà del Committente e non un obbligo, pertanto, in caso di mancata attivazione dell'opzione o utilizzo parziale della stessa, l'impresa aggiudicataria di ciascun lotto non avrà titolo alcuno per richieste di indennizzi e/o risarcimento del danno.

Nelle more dell'aggiudicazione di una nuova procedura di gara per il servizio di che trattasi, al precipuo fine di consentire la prosecuzione del servizio in appalto anche dopo la scadenza del termine per l'esecuzione del servizio base ovvero di quello dell'eventuale servizio in opzione, è facoltà del Committente richiedere la prosecuzione delle prestazioni fino al raggiungimento dell'importo posto inizialmente a base di gara.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al

singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorti con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che risultino non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999.

Non possono partecipare alla gara gli operatori economici se inseriti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero, anche in forma individuale, qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio.

I Requisiti di Ordine generale devono essere posseduti e dichiarati: dal concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e lett.c) D.Lgs 50/2016, dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di RTI o Consorzio Ordinario di cui all'art.45 comma 2 lett.d), e), f), g) D.Lgs 50/2016 o Rete o GEIE, da tutti gli operatori partecipanti; in caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.e), anche dall'impresa consorziata indicata come esecutrice; in caso di avvalimento ex art.89 D.Lgs 50/2016, dall'impresa ausiliaria; in caso di subappalto, dal subappaltatore.

5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione (ex art. 83 del Codice) previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett.a, e comma 3)

Per entrambi i lotti e pena l'esclusione.

Il concorrente deve risultare iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il settore di attività oggetto della gara per il Codice ATECO: Classe 45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli (e per i sub-codici della predetta classe) ovvero per l'attività di "Meccatronica" ai sensi della legge n.224/2012.

Il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato: dal concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e lett.c) D.Lgs 50/2016, dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di RTI o Consorzio Ordinario di cui all'art.45 comma 2 lett.d), e), f), g) D.Lgs 50/2016 o Rete o GEIE, da tutti gli operatori partecipanti; in caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.e), anche dall'impresa consorziata indicata come esecutrice.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett.b, e comma 4)

L'operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria in conformità all'Allegato XVII del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, a pena di esclusione dalla gara:

- a) **essere in possesso di idonee referenze bancarie**, comprovate da specifiche dichiarazioni prodotte da almeno 2 (due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 38593 e s.m.i., rilasciate in data non anteriore al 30 ottobre 2020 con riferimento al possesso di adeguata capacità economico-finanziaria. Nel caso di RTI o Consorzio sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
- b) **aver realizzato, a pena esclusione dalla gara, un fatturato globale**, per i diversi settori di attività, negli ultimi tre esercizi (2017-2019), non inferiore al valore dell'importo posto a base di gara del singolo lotto e, nello specifico:
 - **per il Lotto 1: € 1.500.000,**
 - **per il Lotto 2: € 1.275.000,**

(per gli operatori economici concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il fatturato globale deve essere rapportato al periodo effettivo di attività, seguendo la formula seguente: [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]):

Nel caso l'operatore economico concorrente partecipi per entrambi i lotti, in considerazione della previsione del capitolato che prevede la contemporanea esecuzione delle prestazioni contemplate dai due lotti oggetto del contratto da affidare, il valore del fatturato globale di cui alla precedente lettera b) deve essere pari al valore complessivo dell'appalto e, quindi, pari ad **€ 1.855.000,00** (al netto del costo degli oneri per la sicurezza);

- c) **essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa** dimostrabile sulla base di una polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta, in corso di validità, per un importo (massimale assicurato) almeno pari al valore complessivo dell'appalto (singolo lotto ovvero la somma di entrambi i lotti) e comunque non inferiore a 1 milione di euro. In caso di mancanza l'operatore economico concorrente dovrà provvedere ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza dalla predetta aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria contratta a norma dell'art. 93 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante la Dichiarazione IVA.

Il suddetto Requisito di Capacità Economica e Finanziaria deve essere posseduto e dichiarato: dal concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e lett.c) D.Lgs 50/2016, dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di RTI o Consorzio Ordinario di cui all'art.45 comma 2 lett.d), e), f), g) D.Lgs 50/2016 o Rete o GEIE, cumulativamente da tutti gli operatori riuniti o consorziati.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c, e comma 6)

L'operatore economico concorrente deve:

- a) **aver svolto nel triennio antecedente** la data di pubblicazione della presente procedura di gara servizi analoghi a quelli oggetto del bando, per un importo minimo, complessivo, non inferiore all'importo posto a base di gara per il singolo lotto (ovvero la somma dei due lotti se si concorre per l'affidamento di entrambi) dimostrabili attraverso la produzione di un elenco con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; saranno presi in considerazione anche servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) **avere alle proprie dipendenze**, nel caso di soggetti che non siano tra i titolari dell'impresa, tecnici o organismi tecnici (direttore/responsabile tecnico) adeguati rispetto ai servizi oggetto della presente gara, in particolare: un responsabile tecnico per ciascuna categoria di attività esercitata (meccatronica, carrozzeria, gommista - L.n.224/2012);
- c) **avere la disponibilità** (in proprietà, in affitto/locazione, o altro titolo idoneo ad assicurare la effettiva disponibilità del bene aziendale, avente data certa) di una officina meccanica ubicata ad una distanza non superiore a km 40 (quaranta) dalla sede operativa di Monteforte Irpino, Via Rivarano, **(per il lotto n. 1)** nonché di una officina meccanica ubicata ad una distanza non superiore a km. 45 (quarantacinque) della sede operativa di Flumeri, Area industriale Asi, **(per il lotto n. 2)**;

L'officina meccanica dovrà essere in possesso delle seguenti norme tecniche:

- deve essere in regola con la seguente normativa di protezione dell'ambiente:
 - i. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
 - ii. D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- l'officina deve essere in regola con la normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- l'officina deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.);
- l'officina deve essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi come espressamente previsto dalla normativa in vigore.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al raggio di una circonferenza avente come centro quello delle sedi operative predette¹; la disponibilità dell'officina meccanica potrà essere assicurata anche ricorrendo ad altre ipotesi di collaborazione aziendale facendo uso di uno degli istituti previsti per legge (RTI, Consorzio, Avvalimento, ecc..).

In tutti i casi in cui l'officina meccanica non sia quella dell'operatore economico concorrente (singolo o associato) il titolare della medesima sarà soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della l.n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di non possesso di tale requisito alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione fissata dal bando di gara, l'operatore economico concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad allestire un'officina meccanica nel medesimo ambito territoriale di cui al precedente punto entro giorni 60 (SESSANTA) dall'aggiudicazione definitiva della gara.

¹ Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software via Michelin (www.viamichelin.it) utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più breve (distanza).

Il possesso di detto requisito di capacità tecnica e organizzativa è condizione essenziale ai fini dell'affidamento del servizio e, quindi, dalla sottoscrizione del contratto di appalto trascorso il termine di cui all'art. 32, c.9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

d) **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta e si impegna a:

- essere in grado di reperire e di fornire ai veicoli di cui all'allegato "A" e "B" del capitolato tecnico, ricambi con particolare riferimento ai ricambi dei compattatori a due assi e tre assi;
- garantire che i ricambi che verranno installati possono essere originali o non, tale installazione dovrà essere concordata e approvata dall'ufficio preposto;
- avere attrezzature e strumentazione in grado di effettuare un check-up sui mezzi per la diagnostica dei guasti;
- mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, personale formato per eseguire la manutenzione e le riparazioni sugli automezzi e gli autoveicoli di cui all'allegato "A" e "B" del capitolato tecnico, in numero non inferiore al nr. di 8 (otto) dei quali almeno nr.1 con la qualifica di autista o operario specializzato in possesso della patente "C" e/o superiori in grado quindi di spostare e movimentare gli automezzi e gli autoveicoli oggetto di manutenzione e nr. 1 con un inquadramento contrattuale tale da consentirgli la direzione ed il coordinamento di una squadra di operai (meccanici, elettricisti, elettrauti, elettrotecnici, congegnatore meccanico, aggiustatore meccanico, elettrico, elettronico, idraulici e carrozzieri);
- garantire la disponibilità di almeno nr. 1 automezzo (furgone o simile) attrezzato ad officina mobile, per il pronto intervento in caso di riparazioni esterne dotato di banco da lavoro e attrezzato con utensili idonei a garantire l'esecuzione degli interventi di riparazione e di manutenzione oltre ad attrezzature specifiche quali: generatore ausiliario di corrente elettrica, compressore, saldatrice elettrica, kit per saldatrice a filo continuo, strumenti per il sollevamento dei mezzi pesanti (a norma CE);
- garantire la disponibilità di almeno nr. 1 carroattrezzi per mezzi pesanti del tipo autogru con forca per il traino di autocarri (due assi, tre assi e bilici);
- garantire la disponibilità di almeno nr. 1 targa di prova per trasferimenti,
- garantire la disponibilità di almeno nr. 1 stazione di sollevamento automezzi pesanti del tipo: ponti sollevatori a forbice oppure ponti sollevatori a colonne;

Per servizi analoghi a quelli oggetto di Lotto si intendono quelli elencati nel Capitolato Tecnico all'art.3. Saranno considerati utili ai fini del possesso del requisito servizi fatti a favore di committenti pubblici o privati, purchè con contratti regolarmente adempiuti.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nel caso di RTI o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti di idoneità professionale, indicati al punto 4.2 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Il suddetto Requisito di Capacità Tecnica e Professionale deve essere posseduto e dichiarato: dal concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e lett.c) D.Lgs 50/2016, dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di RTI o Consorzio Ordinario di cui all'art.45 comma 2 lett.d), e), f), g) D.Lgs 50/2016 o Rete o GEIE, da ogni operatore riunito o consorziato, in maniera tale che la Capogruppo assolva al possesso per la prestazione principale SECONDO QUANTO DI SEGUITO DETTAGLIATO.

I requisiti di **capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica** indicati al punto 4.3 e 4.4 del presente articolo, devono essere posseduti, in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario.

Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%² dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, (2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice) e precisamente di importo pari a:
 - **per il Lotto 1: Euro 20.100,00;**
 - **per il Lotto 2: Euro 17.000,00,**salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione a più lotti, in ciascun plico telematico dovrà essere presentata la garanzia riferita allo specifico lotto per cui l'operatore economico presenta offerta. Non è, quindi, ammessa la presentazione di un'unica garanzia provvisoria relativa a più lotti.
Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

² (40% fino al 31 dicembre 2020 cd. decreto "Sblocca cantieri") Le modifiche sono state apportate con l'approvazione del cd. decreto "Sblocca cantieri", che ha sospeso – fino al 31 dicembre 2020 – anche i commi 2 e 6 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 (cfr. art. 1, co. 18 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019).

ove previsti.

- 2) **una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari dell'appalto verrà svincolata all'atto della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso

Ragione sociale:	IRPINIAMBIENTE S.p.A.
Indirizzo:	VIA CANNAVIELLO, 57
Località:	83100 - AVELLINO (AV)
Coordinate IBAN:	IT 88 G 08553 15101 014000307290
Banca:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC.COOP.
Filiale:	ARIANO IRPINO

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, nonché del CIG.

9. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di poter accertare qualsiasi circostanza che possa influire sull'offerta di gara, le Ditte intenzionate a partecipare dovranno effettuare, nei giorni precedenti a quello in cui è previsto l'espletamento della gara, a loro cura e spese, il necessario sopralluogo presso i depositi della Irpiniambiente SpA dove stazionano i mezzi, al fine di prendere visione dei luoghi, degli impianti, e degli automezzi oggetto della stessa procedura di gara.

Il sopralluogo di cui sopra, obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di scelta del contraente, dovrà essere effettuato previa necessaria richiesta scritta, da inoltrare tramite pec all'indirizzo mail posta@pec.irpiniambiente.it, indicando le generalità, nonché il ruolo ricoperto nell'azienda concorrente, della persona incaricata di effettuare la ricognizione; nella stessa richiesta saranno specificati i recapiti ai quali sarà inviata la convocazione da parte della Stazione Appaltante, la richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore **12:00 del 28.12.2020**.

A ciascun concorrente sarà rilasciato, all'atto della conclusione della visita, un verbale di conferma dell'avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato ai documenti da presentare in sede di gara.

La ditta, solo con la presentazione dell'offerta, attesta di aver verificato lo stato di partenza delle condizioni tecniche di tutti i mezzi e accetta tutte le clausole e richieste riportate nel presente Capitolato: pertanto non potrà sollevare, in futuro, alcuna eccezione in merito allo stato dei veicoli.

I concorrenti, al fine di prendere visione dei luoghi presso cui dovrà essere eseguito l'appalto, potranno effettuare un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dell'appalto, previo appuntamento da fissare con il R.U.P. incaricato.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

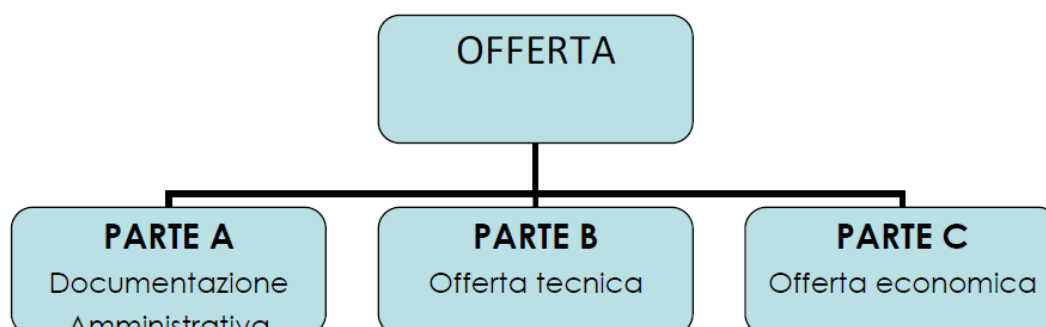
Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34 del 19.05.2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo a favore all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta norma e fino al **31 dicembre 2020**.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno LUNEDÌ 18.01.2021**.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it>.

L'OFFERTA è composta da:



Come riportato in Premessa, la procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all'art.58 del D.Lgs 50/2016, accedendo all'indirizzo di riferimento è <https://irpiniambiente.acquistitelematici.it>.

I termini di presentazione della offerta sono i seguenti:

DATA SCADENZA PER INOLTRO QUESITI: VENERDÌ 08.01.2021 ore 12.00

DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: LUNEDÌ 18.01.2021 ore 12.00

Per tale scadenza dovranno allegarsi:

- tutti i documenti previsti alla PARTE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- tutti i documenti previsti alla OFFERTA TECNICA, di cui alla parte B, ivi incluso l'elaborato denominato OFFERTA TECNICA, da caricarsi sotto forma di "impronta" del file;
- tutti i documenti previsti alla OFFERTA ECONOMICA, di cui alla parte C, ivi incluso gli elaborati denominati OFFERTA ECONOMICA, da caricarsi sotto forma di "impronta" del file;

Successivamente si avvierà una FINESTRA TEMPORALE: **dalle ore 12:01 del giorno 18.01.2021 alle ore 09:59 del 18.01.2021**, entro il quale arco temporale sarà possibile caricare i files effettivi relativi alle impronte allegate entro la data di scadenza della presentazione offerte **(18.01.2021 ore 12:00)**.

Per ogni ulteriore dettaglio sulla procedura guidata per la realizzazione della impronta del file, nonché del successivo caricamento entro la fascia oraria definita FINESTRA TEMPORALE, fare riferimento alla guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA CON FINESTRA TEMPORALE (Procedura Aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide", o anche consultando le indicazioni riportate nell'**ALLEGATO 6 - ISTRUZIONI GARA TELEMATICA CON FINESTRA TEMPORALE**.

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata come da istruzioni del portale telematico.

Di seguito si riepilogano i termini di presentazione della offerta:

	LUNEDI' 28.12.2020	ore 12.00	TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE SOPRALLUOGO
	VENEDI' 08.01.2021	ore 12.00	TERMINE PRESENTAZIONE CHIARIMENTI
1^ fase	LUNEDI' 18.01.2021	ore 12.00	DATA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
			Per tale scadenza dovranno allegarsi: - tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; - tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA, dei quali per lo specifico elaborato OFFERTA TECNICA deve essere caricata la sola "impronta"; - tutti i documenti previsti al successivo paragrafo DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, dei quali per gli specifici elaborati OFFERTA ECONOMICA deve essere caricata la sola "impronta";
2^ fase	LUNEDI' 18.01.2021 a MARTEDI' 19.01.2021	ore 12.01 ore 09.59	FINESTRA TEMPORALE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'INSERIMENTO DELLE OFFERTE TECNICA, ECONOMICA
			Entro questo arco temporale occorrerà caricare i files effettivi relativi a: - impronta del file dell'elaborato OFFERTA TECNICA già caricato nella fase 1^ - impronta del file degli elaborati OFFERTA ECONOMICA già caricati nella fase 1^;
3^ fase	MARTEDI' 19.01.2021	ore 10.00	APERTURA BUSTE: Avvio operazioni di verifica documentazione amministrativa

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato e ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

- domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLE BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, la seguente documentazione firmata digitalmente:

- **Autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA** su modello predisposto dal Committente o Visura Camerale aggiornata da cui si evinca che l'attività effettivamente esercitata dall'impresa concorrente è analoga a quella dell'appalto. Tale modello dovrà essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; da tutte le imprese componenti il raggruppamento in caso di ATI; da tutte le imprese di un consorzio indicate come esecutrici;
- **Domanda ed Autodichiarazione su modello predisposto dal Committente – ALLEGATO 1;**

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura se necessario.

- **ALLEGATO 1 BIS – Autodichiarazione Subappaltatori – Ausiliarie – Consorziati Esecutori** su modello predisposto dal Committente (se del caso);
- **DGUE - (ALLEGATO 2)** da compilarsi secondo lo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016. Tale modello dovrà essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese subappaltatrici in caso di ricorso all'istituto del subappalto; dalle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; da tutte le imprese componenti il raggruppamento in caso di ATI; da tutte le imprese di un consorzio indicate come esecutrici;

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- **ALLEGATO 3 –DICHIARAZIONE POSSESSO MEZZI ED ATTREZZATURE;**
- **ALLEGATO 4 – Attestato di sopralluogo;**
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale , partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. OFFERTA TECNICA

Per l'offerta tecnica dovrà essere allegata ogni documentazione comprovante quanto dichiarato rispetto ai parametri elencati nella tabella sottostante (carta di circolazione dell'officina mobile, attestati di specializzazione, documenti delle case costruttrici ecc.), il tutto accompagnato da una relazione tecnica redatta per punti corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione come da tabella successiva al parag. 16.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere compilata secondo il modello predisposto allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale.
- b) Oneri per la sicurezza aziendali.
- c) Manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale e corredata di documento di identità del sottoscrittore.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

	Criterio	Punti	Sub-criteri di valutazione	punti
1	Mandato delle Case Costruttrici dei marchi costituenti il parco mezzi (NO IVECO)	7	Mandato di una casa costruttrice (quantitativo)	3
			Mandato di due case costruttrici (quantitativo)	5
			Mandato di tre o più case costruttrici (quantitativo)	7
2	Mandato della Casa Costruttrice IVECO	10	Mandato della Casa Costruttrice IVECO (quantitativo)	10
3	Estensione della garanzia oltre i 12 mesi sugli interventi effettuati	18	15 mesi di garanzia (quantitativo)	6
			18 mesi di garanzia (quantitativo)	10
			21 mesi di garanzia (quantitativo)	14
			24 mesi di garanzia (quantitativo)	18
5	Fornitura di altri servizi accessori a titolo gratuito	10	Fornitura di altri servizi accessori a titolo gratuito (discrezionale)	10
6	Consistenza quantitativa delle risorse Umane dedicate	5	Numero di addetti maggiore rispetto a quelli richiesti come numero minimo necessario per la qualificazione, unità:	
			da 9 a 11	1
			da 12 a 14	3
			da 15 in sù	5
7	Offerta migliorativa n.1:	5	Servizio on-site con officina mobile per manutenzioni e piccole riparazioni	5
8	Offerta migliorativa n.2:	3	Software di gestione della flotta	3
9	Sistemi di verifica qualità:	12	Realizzazione ed applicazione di un Sistema di Gestione per la “Qualità” secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001 ovvero la dimostrazione di aver implementato idonee procedure aziendali per garantire la tracciabilità della catena degli approvvigionamenti dei componenti e dei ricambi usurabili e di consumo	8
			Adozione delle misure di gestione ambientale (ovvero la realizzazione ed applicazione di un Sistema di Gestione per l’ “Ambiente” secondo le norme internazionali UNI EN ISO 14001	4
	Punteggio totale	70		

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun criterio di valutazione riportato al paragrafo "OFFERTA TECNICA", il punteggio tecnico è determinato in funzione della corrispondente regola di attribuzione.

In particolare:

- a) a ciascuno degli elementi quantitativi (sub-criteri) è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno la Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio di merito secondo la scala indicata nella tabella sotto riportata:

GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	COEFFICIENTE (C _i)
Inadeguato	0,00
Parzialmente adeguato	0,25
Adeguito	0,50
Più che adeguato	0,75
Ottimo	1,00

Tabella – Giudizi della Commissione

I punteggi così assegnati (discrezionale/quantitativo) saranno considerati con un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

16.2.1 Riparametrazione punteggio tecnico

I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche (PT) risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegnati per ciascun parametro di valutazione, saranno riparametrati nel modo che segue, con arrotondamento al secondo decimale come da precedente “regola di arrotondamento”:

- I. all'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio più alto verranno assegnati punti 70;
- II. alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

$$PT_{idef} = 70 \times PT_i / PT_{max}$$

dove:

- PT_{idef} è il punteggio tecnico definitivo post riparametrazione;
- PT_i è il punteggio tecnico risultante dalla valutazione della Commissione giudicatrice;
- PT_{max} è il punteggio tecnico più alto assegnato dalla Commissione giudicatrice.

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della determinazione del punteggio riferito all'elemento prezzo la Commissione di gara utilizzerà la seguente formula:

$$PE = C_i \times 30$$

Dove

- PE è il punteggio economico ottenuto conseguito dal singolo concorrente

C_i è il coefficiente attribuito al singolo concorrente calcolato secondo la seguente formula nel caso le offerte sono pari o superiori a 3:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \times A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \times [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- A_i = Valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente i -esimo
- $Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = 0,90
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente.

Se le offerte sono pari o inferiori a 2, il coefficiente C_i sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo
- A_i = Valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente i -esimo
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente.

Il punteggio economico ottenuto applicando la formula sopra riportata sarà arrotondato alla seconda cifra decimale nelle medesime modalità sopra descritte.

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo pari o superiore alla base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla combinazione prezzo - qualità.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la società Irpiniambiente si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **MARTEDI' 18 Gennaio 2021, alle ore 10:00** presso la sede amministrativa della società Irpiniambiente S.p.A. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto, in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrative e tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

24. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di gara non riproducano una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla presente procedura di gara, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali lacune sono colmate in via suppletiva.

In particolare la funzione prevalente della normativa dettata in materia dal D. Lgs. n. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, ovvero dalla normativa comunque applicabile al settore dei contratti pubblici, comporta che le relative disposizioni si applicano senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga espressamente richiamata nella documentazione di gara.